



ORDINANZA N° 40

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che è stata accertata la presenza su aree private di rami, siepi, arbusti e piante che si protendono sul sedime di spazi pubblici, strade comunali o assoggettate all'uso pubblico ;

Considerato che le siepi e le varie specie vegetali possono costituire intralcio grave e limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade comunali e ad uso pubblico, sia veicolare che pedonale;

Accertato inoltre che la presenza di piante di alto fusto radicate al ciglio della strada con rami aggettati sulla sede viabile possono rappresentare, in caso di vento, neve e pioggia un grave pericolo alla sicurezza stradale;

Visto l'art. 29 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 " Nuovo Codice della Strada" – testo attuale – in cui è previsto l'obbligo per i proprietari confinanti di mantenere le aree di pertinenza di dette strade in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche (comprese le vicinali soggette all'uso pubblico) e di tagliare i rami, delle piante fino all'altezza di ml. 4,50 dal piano stradale, che si protendono oltre il confine di proprietà e che possono occludere la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità;

Ritenuto di dover provvedere alla eliminazione dei rischi derivanti dalle eventuali cadute delle piante o parti di esse, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, nonché per evidenti ragioni di sicurezza e regolare transito veicolare e pedonale;

Visto l'articolo 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che prevede la possibilità di conferimento delle funzioni dirigenziali ai responsabili di servizio per l'assunzione dei provvedimenti di amministrazione non riservati espressamente ad altri organi dell'Ente;

ORDINA

AI PROPRIETARI DEI FONDI O DEI TERRENI CONFINANTI CON MARCIAPIEDI, STRADE COMUNALI, PUBBLICHE O ASSOGGETTATE ALL'USO PUBBLICO di:

1) **mantenere** le siepi e le alberature, ivi comprese le piante ad alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regolate in modo tale da evitare restringimenti degli spazi necessari alla circolazione stradale veicolare e pedonale al fine di assicurare la piena visibilità e sicurezza delle aree necessarie alla visibilità e leggibilità della segnaletica nel rispetto delle distanze e delle angolazioni necessarie previste nel Nuovo Codice della Strada;

2) **rimuovere**, nel più breve tempo possibile alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa possono a cadere sul piano viabile;

3) I materiali di risulta provenienti dalle operazioni di cui ai punti precedenti, se non utilizzati in proprio, dovranno essere smaltiti presso isole ecologiche attrezzate;

AVVERTE

a) che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in materia, saranno applicate:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 159,00 ad €. 639,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere, l'illecito mediante il pagamento entro sessanta giorni, in misura ridotta, della somma pari a €. 159,00;
- la sanzione accessoria dell'obbligo della manutenzione delle aree contestate, che in caso di inerzia saranno oggetto di cura da parte dell'Amministrazione Comunale, la quale attiverà le procedure necessarie, ivi compreso l'addebito delle relative spese ai trasgressori ed obbligati in solido;

b) che avendo la presente effetto continuativo, i destinatari dovranno provvedere a ripetere le operazioni di potatura ogni qualvolta la stessa si renderà necessaria, al fine di contribuire al mantenimento della pulizia e sicurezza stradale;

dispone

- che La Polizia Municipale e gli Agenti di Forza Pubblica svolgano le funzioni di vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

- di notificare la presente ordinanza a: Comando Stazione Carabinieri di San Polo D'Enza, Corpo Forestale dello Stato - Servizio Polizia Municipale competente - Sede, Ufficio Segreteria - Sede e personale operato addetto alle manutenzioni dell'Amministrazione Comunale di Canossa.

rammenta altresì

Che in caso di incidenti causati dalla incuria del fronte strada la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree.

Il responsabile del presente provvedimento è l'Ing. Ivano Neroni Girolini Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio del Comune di Canossa, presso il quale ci si potrà rivolgere per chiarimenti o delucidazioni in merito.

Della presente ordinanza verrà data comunicazione mediante affissione nei luoghi pubblici, appositamente preposti, pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Canossa.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Parma, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuto deposito all'Albo Pretorio, o in alternativa entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

dalla Residenza Municipale 03.08.2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

(Ing. Ivano Neroni Girolini)

